

ATTO
N. 407 DEL 05/09/2019

OGGETTO

RIDETERMINAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER LAVORO FLESSIBILE AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 847 DELLA L. 205/2017

Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

PREMESSO

1. che il comma 847 dell'art. 1 della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha disposto che "Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";
2. che nel corso degli ultimi anni la disciplina di legge e la giurisprudenza si sono evolute e solo di recente si è formato un orientamento consolidato, in particolare per quanto riguarda le spese per lavoro flessibile derivanti da incarichi ex art. 110 del d.lgs. 267/2000;
3. che a causa di tale evoluzione anche gli uffici della Provincia hanno negli scorsi anni adottato criteri diversi per la classificazione della spesa per lavoro flessibile;
4. che risulta pertanto necessario provvedere a rideterminare il limite di spesa per il lavoro flessibile sulla base di tali consolidati orientamenti;

VISTI in particolare

1. l'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 che disciplina in via generale i limiti di spesa per lavoro flessibile e dispone che "sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2. l'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui "Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico";

PRESO ATTO che le tipologie contrattuali disciplinate dal comma 1 del richiamato art. 110 al quale si applicano le esclusioni previste dal comma 28 dell'art. 9 del d.l. 78 sono quelle relative a "posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione" e che pertanto la spesa derivante da tutte le menzionate tipologie contrattuali non debbano essere tenute in considerazione nel computo della spesa per lavoro flessibile, sia nella determinazione della base di calcolo relativa all'anno 2009, sia in sede di determinazione del limite annuo vigente;

VISTI a tal riguardo

1. il parere n. 69/2017 reso dalla Corte dei Conti per la Basilicata nel quale, in relazione all'assunzione di una figura di alta specializzazione ex art. 110 c. 1 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 precisa che i costi derivanti da tale incarico non possono avvalersi altra deroga o eccezione salvo quella prevista dall'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010

2. il parere n. 85/2018 della Corte dei Conti sez. Lazio che ricostruisce le oscillazioni normative precisa che “in particolare, per quanto riguarda la spesa di personale in posizioni di responsabile di uffici/servizi ovvero di alta specializzazione, si ricorda che in un primo tempo si era ritenuto applicabile il tetto di spesa fissato dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 per il personale a tempo determinato, come da conforme interpretazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti (si trattava del limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 e, nei comuni in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale, il 100% del medesimo anno di riferimento; Sezione delle Autonomie, del. n. 110/2016). Successivamente, il legislatore è intervenuto in senso contrario con espressa esclusione dell'applicabilità di detta norma, ai sensi dell'art. 16, comma 1-quater del d.l. n. 113/2016, in vigore dal 7 agosto 2016”;

RITENUTO pertanto che il computo della spesa per lavoro flessibile debba comprendere le seguenti tipologie contrattuali:

- assunzioni a tempo determinato mediante procedure ordinarie;
- assunzioni a tempo determinato mediante procedure ex art. 110 comma 2 del d.lgs. 267/2000;
- assunzioni a tempo determinato mediante procedure ex art. 90 comma 2 del d.lgs. 267/2000;
- lavoratori assunti mediante contratti di somministrazione;
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- prestazioni di lavoro accessorio;
- contratti di formazione-lavoro;

con esclusione di tutte le tipologie contrattuali previste dall'art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000;

DISPONE

DI RIDETERMINARE per le ragioni e con i criteri di cui in premessa la spesa per lavoro flessibile della Provincia di Reggio Emilia sia nella determinazione della base di calcolo relativa all'anno 2009, sia in sede di determinazione del limite annuo vigente;

DI DARE ATTO

- che sulla base dei criteri definiti in premessa la spesa per lavoro flessibile nel 2009 è stata di € 1.341.600,18;
- che conseguentemente il limite di spesa del 25% per il lavoro flessibile è di € 335.400,05;
- che la spesa per lavoro flessibile nel vigente anno 2019 ammonta attualmente ad € 186.461,00.

Reggio Emilia, lì 05/09/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma